



AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO BIENNIO 2018-2019

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art.3 della legge 5 maggio 1952, n.405;

Vista la legge 27 dicembre 1956 n.1441, circa la partecipazione delle donne all'Amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e nei Tribunali per minorenni;

INVITA

tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, dovranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o scaricate dal sito istituzionale www.comune.mesagne.br.it e pervenire **entro il 31 LUGLIO 2017**.

Le stesse dovranno essere presentate all'ufficio protocollo dell'Ente o trasmesse tramite posta elettronica certificata info@pec.comune.mesagne.br.it.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi presso l'ufficio Segreteria o l'Ufficio Relazioni con il Pubblico - tel. 0831 732.244 / 0831 732.213.

Dalla Residenza municipale, li 27 febbraio 2017

IL SINDACO
Dott. Pompeo Molfetta

Estratto della legge 10 aprile 1951, n.287

Art.9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art.10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.